

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 651-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(OSSOLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(FABBRI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(RUFFINI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DAL FALCO)

*nella seduta del 22 ottobre 1976*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970

*Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo che siamo chiamati a discutere, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970 ed elaborato sulla base di studi condotti dal Gruppo di lavoro della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, del quale

ha fatto parte anche il CNR, riguarda i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili.

Per tali trasporti era necessaria una normativa che determinasse i requisiti tecnici dei mezzi che vengono impiegati e gli ob-

blighi da osservare per quanto riguarda le derrate di prevalente origine animale e destinate al consumo umano. L'accordo infatti tende a garantire le migliori condizioni di igiene e di commerciabilità delle derrate, mirando quindi alla salvaguardia dei consumatori, ed inoltre consente alle autorità delle parti contraenti di esonerare dagli obblighi dell'accordo le derrate, non destinate, appunto, al consumo umano.

L'accordo sussunto al disegno di legge, permette di considerare (all'articolo 1) come mezzi di trasporto isotermici, refrigeranti, frigoriferi e caloriferi solo quelli che soddisfano alle norme indicate all'allegato 1 dell'Accordo stesso ma consente pure, per lo adeguamento del parco specializzato, che il coefficiente globale di trasmissione termica che qualifica la protezione delle casse dei veicoli, possa essere per un periodo di tre anni superiore ai valori indicati.

Le derrate sono congelate o surgelate (articolo 4 dell'accordo) oppure possono essere anche non congelate o surgelate purché rientrino nelle seguenti categorie indicate nell'allegato 3 che specifica anche le temperature limite: frattaglie, burro, selvaggina, latte destinato al consumo immediato, latte industriale, prodotti del latte, pesce, prodotti preparati a base di carne, carne, volatili e conigli.

Le disposizioni riguardano i trasporti fatti in conto proprio o in conto terzi effettuati sia per ferrovia, che con un mezzo automobilistico oppure con entrambi i mezzi purché si tratti di un trasporto continuativo, anche se, stando sullo stesso mezzo di trasporto, vi deve essere un tragitto marittimo non superiore ai 150 chilometri (articolo 3, paragrafo 2). Le disposizioni non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per contenitori, senza trasbordo della merce, se questi trasporti sono preceduti o seguiti da un tragitto marittimo diverso da quello dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo.

E fatto obbligo alle parti contraenti di controllare la conformità dei mezzi alle norme dell'accordo e di riconoscere come validi gli attestati rilasciati dalle autorità competenti di un'altra parte contraente.

Le derrate dovranno essere destinate a località situate sul territorio di uno Stato contraente, ma ciascuno Stato può dichiarare, con notifica fatta al Segretario generale dell'ONU all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, che l'accordo non si applica ai suoi territori si-

tuati al di fuori dell'Europa (URSS, Turchia).

L'obbligo di rispettare le disposizioni dell'accordo incombe al mittente che trasporti con mezzi propri o altrui, ma viene rispettato il diritto delle parti di convenire privatamente che tali obblighi possano essere assunti dal vettore o da altri i quali assumono la responsabilità e si espongono in caso di inadempienza alle sanzioni ed alle altre conseguenze sul piano del diritto privato.

Le parti contraenti devono adottare le misure per il rispetto dell'accordo e tenersi reciprocamente informate di tali misure, e ugualmente devono tenersi informate reciprocamente delle infrazioni commesse da un residente nel territorio di un'altra parte e delle sanzioni che gli sono state inflitte.

Vengono indicate le disposizioni che permettono di assumere la qualità di Parte contraente (articolo 9) (firma, ratifica, dopo la firma con riserve di ratifica; o adesione); quelle per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 11); per la sua denuncia (articolo 12); per l'arbitrato sul contenzioso e per la revisione, dopo tre anni dall'entrata in vigore, dell'Accordo (articolo 17).

Tali disposizioni sono conformi a quelle di tutti gli accordi stipulati a Ginevra presso la commissione economica per l'Europa, ma particolarmente rilevante è quanto viene indicato per l'aggiornamento dell'accordo che non può certo ignorare le esigenze che si pongono a causa dell'evoluzione tecnica.

Tutta la normativa dell'accordo ha quindi un carattere pubblicistico e che salva le clausole dei contratti stipulati fra vettore e spedite, come fa salvi gli impegni assunti dai vari paesi in materia di trasporti, con particolare riguardo alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia firmata a Roma il 25 febbraio 1961 e rivista, con apertura alla firma, il 7 febbraio 1970.

Si può quindi affermare che il trattato in oggetto risponde a tre esigenze tutte ugualmente degne di menzione. La prima è la igiene delle derrate e la tutela dei consumatori. La seconda riguarda il rispetto della regola di concorrenza fornendo un riparo alla concorrenza sleale che potrebbe venire esercitata con mezzi che, per le inadeguate attrezzature connesse a minori costi di esercizio ed a minori oneri finanziari, possano esercitare tariffe inferiori nei trasporti viziando le caratteristiche del mercato.

La terza esigenza è quella di uno stimolo del progresso tecnologico e dell'adeguamento del parco specializzato, pur nella giusta considerazione sia dei tempi necessari per il primo adeguamento alle norme dell'accordo, sia della costante evoluzione tecnica e quindi dei necessari aggiornamenti.

Tuttavia pare giusto prendere in considerazione il parere della Commissione industria che suggerisce di indicare, all'allegato 1, appendice 2, paragrafo 49, punto a), in ore l'unità di misura del periodo di durata « t », dato che tale unità di misura non è specificata nell'Accordo. Ed inoltre potrebbe essere giusto ritenere troppo basso il coefficiente 12 sempre indicato nel punto a), specie in relazione alle condizioni climatiche estive dell'Europa meridionale e quindi dell'Italia, e tale, comunque, da non assicurare il mantenimento della temperatura alle condizioni previste che,

nel caso in esame, risulterebbe inferiore a 12 ore.

Si può raccomandare al Governo di tenere conto in sede di applicazione tecnica nei limiti in cui ciò sia possibile il suggerimento della Commissione industria.

Sembra invece necessario, dato che il CNR ha partecipato alla elaborazione tecnica dell'accordo, includere nell'articolo 3 del disegno di legge dopo le parole « di concerto con i ministri della sanità e della marina mercantile » le altre « sentito il CNR », data la indicata collaborazione, in sede redigente.

Con tale emendamento, che riprendo dal parere della X Commissione, e riconosciute le motivazioni di notevole utilità che hanno ispirato il trattato, nonché la correttezza dei presupposti formali di esso raccomando alla Assemblea di dare approvazione al disegno di legge in esame.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con Allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970.

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e della marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.